

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE FAUNA ITTICA IN PIÙ LOTTI

Lotto 1 presso l'incubatoio di Desenzano

Lotto 2 presso l'incubatoio di Fiumelatte

Lotto 3 presso l'incubatoio di Iseo

CAPITOLATO D'ONERI SPECIALE RELATIVO AL LOTTO 2 INCUBATOIO DI FIUMELATTE

Articolo 1 – Premessa

L'esecuzione del presente *Servizio* è regolata dalle clausole del presente capitolato, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successivi provvedimenti attuativi; dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità della Regione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; dalla normativa e dai regolamenti di settore.

Le clausole del *Contratto* sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sua stipulazione, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il *Fornitore*, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente capitolato disciplina lo svolgimento del servizio di produzione di fauna ittica e attività connesse presso l'incubatoio "Marco de Marchi" ubicato a Varenna (LC) (LOTTO 2)

Con la stipula del Contratto il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione a fornire il servizio, tutto come meglio specificato nei successivi articoli, nella misura richiesta dalla Regione medesima, nei limiti dell'importo massimo contrattuale.

Il presente appalto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni verranno svolti in luoghi non nella disponibilità del datore di lavoro art. 26 comma 3 bis dlgs 81/2008. Gli oneri per la sicurezza da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a zero

Articolo 3 – Descrizione del servizio

È richiesto per Regione Lombardia in ciascuna delle due stagioni produttive il servizio di produzione di fauna ittica presso l'incubatoio di Fiumelatte e attività connesse. Si dovrà in particolare fornire alla Regione Lombardia un servizio finalizzato all'assolvimento di tutte le attività necessarie per l'ottimale funzionamento dell'incubatoio "Marco de Marchi" ubicato a Varenna (LC) e per lo svolgimento di tutte le fasi della produzione in conformità a quanto previsto nelle specifiche tecniche seguenti ai sensi della Carta e del Piano Ittico della Provincia di Lecco approvati contestualmente con DGP n. 18 del 19 aprile 1999 e ss.mm.ii.

Il servizio e i relativi prodotti sono i seguenti:

- 1. produzione, svezzamento di novellame di Coregone lavarello, Salmerino alpino, Luccio, Trota fario, Trota marmorata e Temolo; marcaggio, consegna ad ATS**

Prealpi Lombarde di larve e novellame per le immissioni di 1.400.000,00 larve di dimensioni diverse di Coregone lavarello e di novellame di Trota fario, e Temolo e Luccio e Salmerino alpino e immissione diretta in corpi idrici di larve in esubero di Coregone Lavarello e di novellame di Trota marmorata.

- 2. Progetto di ricerca e innovazione tecnologica**
- 3. Stesura di una relazione tecnica indicante le attività svolte, la produzione ottenuta, eventuali criticità ed esiti delle attività di ricerca, entro il 30 agosto di ogni anno.**
- 4. Gestione dell'incubatoio e attività connesse**

Il servizio avrà luogo:

- Presso l'incubatoio di Fiumelatte di Varenna (LC) per le attività di:

- incubazione, svezzamento, accrescimento: del novellame di Coregone lavarello, Trota fario, Luccio, Temolo, Trota marmorata, Salmerino alpino;
- produzione di naupli surgelati di Artemia salina;
- attività di ricerca ed innovazione tecnologica.

- Presso la piattaforma sul lago di Annone:

- attività di accrescimento di parte del novellame di Coregone lavarello.

- Corpi idrici delle province di Lecco e Como:

- recupero dei riproduttori di alcune delle specie prodotte,
- immissioni di novellame di alcune delle specie prodotte
- attività di ricerca ed innovazione tecnologica.

Articolo 4 – Modalità di esecuzione dell'incarico

Le modalità di svolgimento del servizio devono essere conformi a quanto di seguito:

- 1) produzione, svezzamento di novellame di Coregone lavarello, Salmerino alpino, Luccio, Trota fario, Trota marmorata e Temolo; marcaggio, consegna ad ATS Prealpi Lombarde di larve e novellame per le immissioni di 1.400.000,00 larve di dimensioni diverse di Coregone lavarello e di novellame di Trota fario, e Temolo e Luccio e Salmerino alpino e immissione diretta in corpi idrici di larve in esubero di Coregone Lavarello e di novellame di Trota marmorata.**

- **produzione e svezzamento Specie**

	N°	Lungh. media (mm)
Coregone lavarello <i>Coregonus "morpha hybrida"</i>	400.000	40 - 60

Coregone lavarello <i>Coregonus "morpha hybrida"</i>	1.000.000	> 15
Salmerino alpino <i>Salvelinus alpinus</i>	30.000	40 - 60
Luccio Italiano <i>Exos cisalpinus</i>	50.000	> 20
Trota fario <i>Salmo trutta</i>	30.000	40 - 70
Trota marmorata <i>Salmo trutta marmoratus</i>	1.000	60 - 90
Temolo <i>Thimallus thimallus</i>	5.000	> 120

Le attività dovranno essere svolte in conformità alle **specifiche tecniche** sotto descritte.

Acquisizione delle uova embrionate

Le uova o i riproduttori dovranno essere prelevati all'interno dei corpi idrici provinciali, o dai riproduttori in stabulazione presso l'incubatoio di Fiumelatte.

Fanno eccezione le uova di Trota marmorata, che devono essere ottenute dalla spremitura dei riproduttori presenti in impianto o da nidi di frega presenti sul Fiume Adda.

Ogni prelievo di fauna ittica dovrà essere preventivamente concordato con la stazione appaltante per il tramite delle Strutture AFCP di Insubria e Lecco.

Esclusivamente per le specie indicate in tabella è necessario che il numero massimo di uova che potranno essere annualmente recuperate dai corpi idrici provinciali per la produzione richiesta sia conforme a quanto indicato di seguito:

Specie	Uova necessarie/anno
Coregone lavarello	2.000.000
Salmerino alpino	40.000
Luccio	80.000
Trota fario	40.000

Mentre le uova di Trota marmorata e Temolo potranno essere recuperate nel numero adeguato alla produzione di novellame prevista.

Modalità operative per ogni specie

Coregone lavarello (*Coregonus morpho hybrida*)

Prelievo e trasporto riproduttori

Il prelievo dei riproduttori è a carico dell'aggiudicatario, mentre per il trasporto di riproduttori e/o uova fecondate l'aggiudicatario si avvarrà dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) Prealpi Lombarde per tramite delle Strutture AFCP Brianza e Insubria.

Incubazione

Per l'incubazione l'aggiudicatario utilizzerà la batteria d'incubazione costituita da 2 serie di 10 bottiglie di Zug dalla capacità di circa 7 litri/cad già in dotazione all'incubatoio. Tale volume permette l'incubazione di circa 200.000 uova idratate per bottiglia.

Presso l'incubatoio è presente una pompa di calore per dilazionare la schiusa delle uova con acqua refrigerata in modo da consentire un'occupazione ottimale delle vasche di accrescimento.

Svezzamento

L'alimentazione dovrà avvenire tramite la distribuzione di nauplii di Artemia salina e di zooplancton. Pertanto, l'aggiudicatario dovrà procedere alla cattura, o all'acquisto, di almeno 50 kg di zooplancton, nonché all'acquisto e alla lavorazione dell'adeguata quantità di cisti di Artemia salina necessaria per la produzione di nauplii per lo svezzamento delle larve. Nella struttura sono presenti le attrezzature necessarie per la lavorazione delle cisti di Artemia salina, mentre le attrezzature per il recupero e la preparazione del plancton dovranno essere messe a disposizione dall'aggiudicatario;

Presso l'incubatoio è presente un abbattitore rapido di temperatura e due congelatori per lo stoccaggio dello zooplancton necessario per l'alimentazione della produzione ittica richiesta.

A discrezione dell'aggiudicatario lo zooplancton e nauplii di Artemia salina potrebbero essere utilizzati anche per lo svezzamento di altre specie oggetto di allevamento.

L'accrescimento di parte del novellame di **Coregone, in funzione della percentuale di schiusa**, potrà essere effettuato presso una piattaforma posizionata sul Lago di Annone dotata di gabbie sommerse.

Marcaggio

Tutti i soggetti da immettere, a prescindere dalla taglia, dovranno essere marcati con alizarina. Al fine di effettuare le attività sperimentali descritte in seguito, dovrà essere previsto un marcaggio che consenta di distinguere due lotti rispettivamente di 1.000.000,00 di soggetti con taglia > 15mm e di 400.000 soggetti con taglia 40 – 60 mm

Immissioni

-Il lotto di 1.000.000 di soggetti dopo lo svezzamento nell'incubatoio sarà immesso nel Lario.

-Il lotto di 400.000 soggetti da immettere con taglia 40 – 60 mm potrà essere allevato sia all'interno dell'impianto (anche con l'uso di mangimi), sia presso la piattaforma nel Lago di Annone, in funzione delle condizioni ambientali, e sarà immesso nel Lario.

Le immissioni dei 2 lotti sono a carico dell'ATS Prealpi Lombarde al raggiungimento delle taglie d'immissione previste, l'aggiudicatario contatterà le Strutture AFCP Brianza e Insubria, con almeno 10 giorni di anticipo, per concordare la consegna del novellame all'ATS Prealpi Lombarde.

-Le larve in eccedenza sui due lotti dovranno essere immesse nel Lario nelle acque antistanti l'incubatoio, a carico dell'aggiudicatario, solo quando avranno superato la taglia di 13 mm. Le giornate di immissione dovranno essere preventivamente concordate con le Strutture AFCP Brianza e Insubria.

Salmerino alpino (Salvelinus alpinus)

Prelievo riproduttori

Il prelievo dei riproduttori è a carico dell'aggiudicatario.

Immissioni

Le immissioni sono a carico dell'ATS Prealpi Lombarde: al raggiungimento delle taglie d'immissione sopra previste, l'aggiudicatario contatterà le Strutture AFCP Brianza e Insubria, con almeno 10 giorni di anticipo, per concordare la consegna del novellame all'ATS Prealpi Lombarde.

Trota fario (Salmo trutta fario)

Prelievo riproduttori

Per il prelievo di riproduttori e/o uova fecondate l'aggiudicatario si avvarrà dell'ATS Prealpi Lombarde per tramite delle Strutture AFCP Brianza e Insubria.

Immissioni

Le immissioni sono a carico dell'ATS Prealpi Lombarde: al raggiungimento delle taglie d'immissione sopra previste, l'aggiudicatario contatterà le Strutture AFCP Brianza e Insubria, con almeno 10 giorni di anticipo, per concordare la consegna del novellame all'ATS Prealpi Lombarde.

Per la consegna l'aggiudicatario dovrà garantire presso la sede dell'incubatoio la presenza di personale per almeno 2 giornate di sabato del mese di luglio (orario 06,00 -12,00) e dotarsi di circa 100 sacchi in PVC per trasporto pesce e bombole di ossigeno per il riempimento dei sacchi.

Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus)

Prelievo riproduttori

È a carico dell'aggiudicatario. Si dovranno utilizzare esclusivamente uova provenienti o dai riproduttori in stabulazione, o da nidi di frega presenti sul Fiume Adda.

Immissioni

Sono a carico dell'aggiudicatario. I luoghi e giornate d'immissione dovranno essere preventivamente concordate con le Strutture AFCP Brianza e Insubria.

Luccio (Exos cisalpinus)

Prelievo riproduttori

Il prelievo dei riproduttori è a carico dell'aggiudicatario, mentre per il trasporto di riproduttori e/o uova fecondate l'aggiudicatario si avvarrà dell'ATS Prealpi Lombarde per tramite delle Strutture AFCP Brianza e Insubria.

Per la riproduzione si dovranno utilizzare riproduttori prelevati esclusivamente nei corpi idrici delle province di Como e Lecco, con fenotipo riconducibile alla specie Luccio italiano (*Exos cisalpinus*).

Immissioni

Le immissioni sono a carico dell'ATS Prealpi Lombarde: al raggiungimento delle taglie d'immissione sopra previste, l'aggiudicatario contatterà le Strutture AFCP Brianza e Insubria, con almeno 10 giorni di anticipo, per concordare la consegna del novellame all'ATS Prealpi Lombarde.

Temolo (*Thymallus thymallus*)

Prelievo riproduttori

Per il prelievo di riproduttori e/o uova fecondate l'aggiudicatario si avvarrà dell'ATS Prealpi Lombarde per tramite delle Strutture AFCP Brianza e Insubria.

Immissioni

Le immissioni sono a carico dell'ATS Prealpi Lombarde: al raggiungimento delle taglie d'immissione previste, l'aggiudicatario contatterà le Strutture AFCP Brianza e Insubria, con almeno 10 giorni di anticipo, per concordare la consegna del novellame all'ATS Prealpi Lombarde.

2) Progetto di ricerca e innovazione tecnologica

È richiesta un'attività di indagine sugli individui di **Coregone lavarello** immessi nelle precedenti campagne ittiogeniche finalizzata a valutare la loro efficacia. A tale scopo è necessario quantificare il numero di soggetti marcati con Alizarina che sono stati immessi nelle precedenti campagne di ripopolamento che hanno raggiunto la taglia commerciale.

Il progetto di ricerca **deve avere cadenza annuale** per tutta la durata dell'incarico.

Il procedimento è stato messo a punto negli scorsi anni, pertanto presso l'incubatoio è disponibile un microscopio a fluorescenza.

Nella tabella sottostante è indicato il numero dei soggetti marcati immessi nelle precedenti campagne ittiogeniche:

Anno	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Taglia > 40 mm	713.190	536.000	456.500	483.380	350.000	415.580	681.100

taglia < 40 mm	543.800	1.390.000	1.103.000	1.278.000	810.000	1.115.000	897.600
----------------	---------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	---------

Al fine di verificare l'efficacia delle immissioni è necessario effettuare rilievi su un campione significativo di individui catturati dai pescatori professionisti nel periodo autunno-inverno del 2022 e 2023. La campagna di controllo deve prendere in considerazione i tre sottobacini principali del Lario.

Attività previste a carico dell'aggiudicatario:

- a) Prelievo di campioni (teste) di coregoni, tramite reti apposite in grado di garantire una catturabilità completa di esemplari di età 1+, in almeno 7 stazioni distribuite omogeneamente nell'intero Lario con un numero di campionamenti tale da reperire almeno 500 soggetti. Almeno il 10% del campione dovrà essere prelevato e analizzato dai lotti di riproduttori catturati nel mese di dicembre.
- b) Conversione dei dati in lunghezza totale del pesce in base a parametri morfometrici della testa.
- c) Estrazione e montaggio degli otoliti dei singoli soggetti di età 1+; 2+.
- d) Analisi degli otoliti al microscopio a fluorescenza per verifica presenza del marcaggio.
- e) Elaborazione statistica dei dati raccolti, valutazione della percentuale di incidenza dei soggetti marcati, confronto tra l'accrescimento dei soggetti di immissione e naturali.
- f) Stesura della relazione finale.

Al fine di individuare nuove metodiche di allevamento del coregone lavarello dovranno essere effettuate delle prove di svezzamento in gabbie sommerse illuminate partendo dallo stadio di larva a sacco vitellino riassorbito, sovrapponendo il periodo di immissione con il novellame prealimentato. Dovranno essere confrontati i tassi di mortalità e accrescimento tra il lotto prealimentato in incubatoio e quello non alimentato. La prova dovrà essere effettuata con almeno 50.000 larve.

3) Stesura di una relazione tecnica indicante le attività svolte, la produzione ottenuta, eventuali criticità ed esiti delle attività di ricerca, da consegnarsi entro il 30 agosto di ogni anno alla Struttura AFCP Brianza all'indirizzo pec agricolturabrianza@pec.regione.lombardia.it

4) Gestione dell'incubatoio e attività connesse

Il servizio consiste nella corretta gestione dell'incubatoio, che comporta le seguenti attività specifiche a carico dell'aggiudicatario:

- **Gestione emergenze impiantistiche per tutta la durata dell'incarico:** è richiesta la presenza di personale presso il centro di Fiumelatte entro un'ora dall'attivazione dell'allarme telefonico rilevante anomalie di funzionamento delle pompe di approvvigionamento idrico o interruzioni della fornitura di energia elettrica; sono a carico dell'aggiudicatario l'acquisto della scheda telefonica dell'allarme, la riattivazione

dell'incubatoio, con verifica di funzionalità di strumenti, macchinari ed attrezzature, e la riattivazione della piattaforma galleggiante e dei sistemi sommersi con verifica di funzionalità di strumenti, macchinari ed attrezzature;

- **Cura ordinaria** di attrezzature, strumenti, e macchinari elencati nel successivo paragrafo, **per tutta la durata dell'incarico**. Per i piani di manutenzione programmata e le manutenzioni straordinarie, nonché per interventi per guasti o sostituzioni di impianti o di loro parti, l'aggiudicatario si rapporterà alla Struttura AFCP Monza e Brianza;
- **Pulizia e disinfezione preliminare all'inizio di ogni campagna produttiva (entro il 30 settembre di ogni anno)** di: attrezzature, strumenti, macchinari, strutture (pavimenti, arredamento, vasche interne ed esterne, laboratorio e locali di servizio ecc.) presenti nell'incubatoio di Fiumelatte;
- Pulizia e disinfezione di attrezzature, strumenti, e macchinari presenti nell'incubatoio di Fiumelatte durante la produzione, **settimanale e in caso di necessità** per tutta la durata dell'incarico;
- Pulizia e disinfezione di attrezzature, strumenti, strutture e macchinari presenti sul Lago di Annone (piattaforma, gabbie, imbarcazione, darsena), **prima e dopo il trasferimento del novellame per ogni campagna produttiva**;
- Pulizia settimanale dell'incubatoio (pavimenti, arredamento, laboratorio e locali di servizio), **per tutta la durata dell'incarico**;
- Al termine delle attività produttive (**luglio - agosto per ogni campagna produttiva**): ricondizionamento dell'impianto ittigenico, pulizia della struttura e delle attrezzature di allevamento interne ed esterne;
- Al termine delle attività produttive (**maggio – giugno per ogni campagna produttiva**): ricondizionamento e pulizia della piattaforma sul Lago di Annone e delle gabbie sommerse;

ATTREZZATURE E STRUMENTI

Regione Lombardia mette a disposizione dell'aggiudicatario, che ne assume la custodia e la manutenzione ordinaria secondo quanto sopra specificato, le seguenti attrezzature e strumenti:

DESCRIZIONE	QUANTITA'
Incubatoio Fiumelatte	
Barca Selva alluminio mt.4,30	1
Congelatore orizzontale 400 lt. Ignis	2
Microscopio binoculare Optika epifluorescenza	1
Stereomicroscopio binoculare Optika	1
Microscopio binoculare Olympus bh2	1

Ossimetro multisonda pH-metro 340	1
Bilancia analitica serie 572 tipo 572-45	1
Bilancia Kern 572-45	1
Idropulitrice monofase Idromap cpl 120/11	1
Soffiante areazione vasche capacità 70.000 l/h	1
Aspiratore alto at 560	1
Carrello pianale e sponde blu 058br	1
Dinamometro 4487gp	1
Ittiozaino in vetroresina coperchio chiusura ermetica	4
Macchina per ghiaccio secco Locatelli meccanica	1
Vasca vetroresina per trasporto pesce vivo lt. 250	1
Vasca vetroresina per trasporto pesce vivo lt. 500	2
Distributore mangime Solaris cod. 009800	4
Sterilizzatore ultravioletti ibp10ho	1
Gruppo di raffreddamento e riscaldamento acqua	1
Abbattitore rapido di temperatura Everlasting	1
Manometro per bombole d'ossigeno con rubinetto di reg.	1
Selezionatore di avanotti a griglie regolabili	1
Bottiglie incubazione uova tipo Zug	20
Setacciatore mod.ftl0200 con contenitore e setacci	1
Agitatore magnetico mod.c-mag hs4 Ikamag con riscaldamento	1
Saldatrice a ultrasuoni small 40 digitale 250w-40khz	1
Cabina di incubazione uova di trota/salmerino 8 ripiani	1
Truogoli orizzontali in vtr 360 x 40 x h 17 cm	10
Cestelli per truogoli	80
Vasche circolari svezzamento vtr r 100 h 55 cm	20
Vasche accrescimento/ stabulazione 150 x 240 x 120 cm	3
Vasche schiusa artemia s. 200 lt.	3

Vasca accrescimento circolare 1600 lt.	1
Lago di Annone	
Barca Ravizza lega leggera mt.5	1
Motopompa Honda wx10k1 e1t	1
Generatore Honda ec3600	1
Gabbie accrescimento piattaforma maglie varie	30
Impianto fotovoltaico illuminazione gabbie piattaforma	1

Tutte le altre attrezzature necessarie per lo svolgimento della produzione e delle mansioni previste devono essere acquisite direttamente dall'aggiudicatario.

Articolo 5 – Condizioni di espletamento dell'attività

Dovrà essere rispettata la tempistica di svolgimento del servizio con riferimento alle singole attività per come dettagliata negli artt. 3 e 4 che precedono nonché per la produzione e l'immissione delle singole specie ittiche con riferimento a quanto segue:

<u>Tempistiche annuali della produzione di novellame</u>	Periodi attività
Coregone lavarello - Cattura; trasporto riproduttori presso l'incubatoio*; spremitura degli adulti; fecondazione delle uova. - Incubazione uova e ritardo schiusa con acqua refrigerata. - Schiusa delle uova e riassorbimento sacco vitellino. - Alimentazione delle larve con Artemia salina e zooplancton. - Marcatura larve con Alizarina. - Immissione nel Lario di una parte della produzione. - Trasferimento degli avannotti nell'impianto di accrescimento. - Accrescimento degli avannotti nelle gabbie sommerse. - Trasferimento e immissione del novellame nel Lario*.	Dic - Gen Dic – Gen Gen – Feb Feb – Mar Febbraio Marzo Marzo Mar – Mag Maggio
Salmerino alpino - Cattura riproduttori, spremitura degli adulti; fecondazione delle uova.	Gennaio

<ul style="list-style-type: none"> - Incubazione, schiusa uova e riassorbimento sacco vitellino. - Sviluppo delle larve con Artemia salina e zooplancton. - Sviluppo degli avannotti con mangime. - Accrescimento degli avannotti. - Immissione del novellame nel Lario*. 	<p>Gen – Feb</p> <p>Febbraio</p> <p>Marzo</p> <p>Apr – Giu</p> <p>Giu – Lug</p>
<p>Trota fario</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recupero riproduttori e/o uova fecondate dai corpi idrici del territorio provinciale*; spremitura degli adulti e fecondazione delle uova. - Incubazione, schiusa uova e riassorbimento sacco vitellino. - Sviluppo delle larve con mangime. - Sviluppo degli avannotti con mangime. - Accrescimento degli avannotti. - Distribuzione del novellame per immissione nei torrenti *. 	<p>Nov – Dic</p> <p>Gennaio</p> <p>Febbraio</p> <p>Marzo</p> <p>Apr – Giu</p> <p>Luglio</p>
<p>Trota Marmorata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spremitura degli adulti in stabulazione e fecondazione delle uova. - Incubazione, schiusa uova e riassorbimento sacco vitellino. - Sviluppo delle larve con mangime. - Sviluppo degli avannotti con mangime. - Accrescimento degli avannotti. - Immissione del novellame. 	<p>Nov – Dic</p> <p>Gennaio</p> <p>Febbraio</p> <p>Marzo</p> <p>Apr – Mag</p> <p>Giugno</p>
<p>Luccio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cattura, trasporto riproduttori presso l’incubatoio*; spremitura degli adulti; fecondazione delle uova. - Incubazione, sviluppo larve con Artemia salina e zooplancton. - Immissione del novellame*. 	<p>Mar – Apr</p> <p>Apr – Mag</p> <p>Giugno</p>
<p>Temolo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recupero riproduttori e/o uova fecondate*; incubazione uova. - Schiusa delle uova e riassorbimento sacco vitellino. - Sviluppo delle larve con mangime o zooplancton. - Sviluppo degli avannotti con mangime. - Accrescimento degli avannotti. - Allevamento novellame; immissione nel Torrente Pioverna* <p>Preparazione Artemia salina e zooplancton: incubazione, filtrazione, surgelazione</p>	<p>Apr – Mag</p> <p>Mag – Giu</p> <p>Mag – Giu</p> <p>Giugno</p> <p>Lug – Dic</p> <p>Dic – Mag</p>

(solo Artemia). Cattura zooplancton, filtrazione, separazione per dimensioni, surgelazione. Produzione necessaria per le attività dell'anno successivo. <i>*Per le prestazioni contrassegnate con asterisco l'aggiudicatario opererà in raccordo con il concessionario del bacino di pesca, l'Associazione Temporanea di Scopo Prealpi Lombarde, che le ha in carico per contratto con Regione Lombardia.</i>	Ottobre
--	---------

Tutte le attività che fanno riferimento alle funzioni appaltate, dovranno essere realizzate nel rispetto delle scadenze formalmente concordate con le Strutture AFCP Brianza e Insubria, secondo il piano di gestione specificato nell'offerta tecnica

Articolo 6 – Gruppo di lavoro

Tutti i servizi oggetto del presente appalto dovranno essere realizzati attraverso un gruppo di lavoro.

Il gruppo di lavoro dovrà avere, la seguente composizione:

- **2 senior tecnici, dei quali uno con funzioni di coordinatore**, entrambi con laurea in Scienze Agrarie, o Medicina Veterinaria, o Scienze Biologiche, o Acquacoltura ed igiene delle produzioni ittiche (ex Acquacoltura e Ittiopatologia) o equipollenti, con esperienza di almeno 5 anni in gestione degli incubatoi ittici, riproduzione artificiale, marcaggio di larve o avannotti con alizarina.
- **2 junior tecnici con ruolo operativo**, entrambi con esperienza di almeno 2 anni in mansioni operative relative a gestione di incubatoi e conduzione di imbarcazioni (senza patente nautica).

La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere esplicitata in sede di offerta e dovrà essere mantenuta, per quanto possibile, per tutta la durata del contratto.

Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio l'aggiudicataria debba sostituire le risorse messe a disposizione con il gruppo di lavoro, dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta alla Struttura AFCP Brianza all'indirizzo pec: agricolturabrianza@pec.regione.lombardia.it per il formale ed esplicito consenso, garantendo il medesimo livello di esperienza ed un adeguato affiancamento che non generi discontinuità nel servizio.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008, fornendo ai propri operatori i necessari DPI, la corretta formazione relativa ai comportamenti da tenere, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni atte a garantire la sicurezza degli operatori stessi nell'ambito delle attività oggetto del presente atto.

Articolo 7 - Durata del servizio e base d'asta

Il Contratto ha una durata di complessivi 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

La base d'asta omnicomprensiva, prevista per il solo lotto 2, è di € 254.000,00 (euro duecentocinquantaquattromila/00 in lettere) Iva esclusa.

E' prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

E' altresì prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso.

Articolo 8 - Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi di ogni attività necessaria alla prestazione del *Servizio*.

Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, **fissi ed invariabili**, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il *Fornitore* di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al *Fornitore* medesimo dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

il *Fornitore* non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione dell'adeguamento ISTAT a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale.

Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

Con la sottoscrizione del *Contratto*, il *Fornitore* assume **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii

In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

A tal fine, il *Fornitore* si impegna a comunicare **tempestivamente**, prima dell'aggiudicazione definitiva, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non via esclusiva, all'appalto nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente; la mancata comunicazione impedisce di procedere all'aggiudicazione definitiva.

Il *Fornitore* inoltre:

- a. si impegna a comunicare a Regione entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- b. ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della fattura medesima, il CIG della procedura;
- c. ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, pena la nullità assoluta del contratto medesimo.

Il *Fornitore* invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia, con il riferimento delle attività svolte e del relativo corrispettivo. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare:

- il Codice Identificativo Gara (CIG)
- il CUP ove previsto
- il numero e la data del decreto di assunzione del relativo impegno di spesa

Si rammenta infatti che la fattura elettronica sarà rifiutata nei casi stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 132 del 24.08.2020, tra cui l'assenza o la non corretta indicazione delle informazioni sopra elencate. Pertanto, sarà cura dell'Amministrazione riportare tali informazioni nel certificato di regolare esecuzione emesso preliminarmente alla fattura per la loro regolare trascrizione nella stessa.

La fattura dovrà inoltre riportare anche il codice RLID, anch'esso indicato nel certificato di regolare esecuzione; la mancanza o la non corretta trascrizione del codice RLID non comporterà il rifiuto della fattura.

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione, il quale provvederà pertanto a verificare la conformità delle prestazioni eseguite alle clausole contrattuali; il suddetto certificato verrà inoltre controfirmato dal R.U.P..

L'amministrazione Regionale provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura dopo aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori se presenti.

Modalità di pagamento:

- **20%** dopo 60 giorni dall'avvio del servizio, previa relazione tecnica sulle attività svolte e verifica di regolare esecuzione delle attività
- **40 %** al termine delle attività di immissione novellame della stagione 2022 previa relazione tecnica sulle attività svolte e verifica di regolare esecuzione delle attività
- **40 %** alla conclusione di tutte le attività della seconda stagione e consegna della relazione di rendicontazione finale, previa verifica di regolare esecuzione di tutte le attività.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) la Giunta corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Inoltre, In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tale ritenuta non deve essere effettuata nel caso di pagamento in un'unica soluzione.

Pertanto, a prescindere dal regime IVA della fornitura/del servizio, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel *Contratto*. Qualora il *Fornitore* si rendesse inadempiente a tale obbligo, il *Contratto* si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dalla *Regione*, ai sensi del successivo Art. 16.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, fermo restando il pagamento esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" al loro interno delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto. In tal caso, la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze

maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

Articolo 10 - Obbligazioni del Fornitore

Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei *Servizi* del *Contratto*, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la *Regione* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel *Capitolato Tecnico* e nell'Offerta Tecnica.

Il *Fornitore* si obbliga:

- **ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, a provvedere al pagamento dei propri subfornitori nel termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura salvo eventuali diversi espliciti accordi tra le parti**, a tal fine il fornitore si impegna a produrre, in occasione degli stati di avanzamento in vista del certificato di regolare esecuzione, idonea dichiarazione ai sensi del D..R. n. 445/2000 che attesti il rispetto dei termini sopraindicati e, su richiesta del RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento.
- a *manlevare* e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del *Contratto*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- a *predisporre* tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità dei Servizi alle prescrizioni contrattuali;
- a *comunicare* tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del *Contratto*, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- ad inviare alla stazione appaltante, nel caso di scadenza della certificazione/attestazione presentata in fase di gara e relativa alla sicurezza dei lavoratori, quella aggiornata nel termine di 30 giorni dalla scadenza, pena la risoluzione del contratto

Il *Fornitore* si obbliga a consentire all'amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel *Capitolato Tecnico* e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il

corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della *Regione*, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

Articolo 11 - Verifiche della fornitura

Il RUP nomina al momento della stipula del contratto un Direttore dell'esecuzione che assume specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali e che rilascia, a tal fine, il relativo certificato di verifica di conformità.

Articolo 12 - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e Codice di Comportamento

Con D.G.R. 1751 del 17/06/2019 è stato approvato il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali che regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 l.r. n.30/2006, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture.

Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici individuati di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio e **costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di appalto.**

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel *"Codice di comportamento per il personale della Giunta della Regione Lombardia"*, approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016 e pubblicato sul sito internet www.regione.lombardia.it.

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo 13 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro

Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il *Fornitore* si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del *Contratto* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'articolo 105, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

Articolo 14 - Penali

Il DEC anche avvalendosi delle Strutture AFCP BRIANZA E INSUBRIA procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata a.r. intimando al fornitore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 7 giorni.

Il contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via pec o a mezzo raccomandata a.r., entro il termine perentorio di 7 giorni dalla formale contestazione.

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle seguenti penali:

- Carenze qualitative nell'esecuzione da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1000,00;
- In caso di ritardi nell'esecuzione rispetto alla tempistica concordata secondo quanto previsto dall'art. 5 che precede: 200,00 euro per ogni giorno di ritardo;
- Modifiche non autorizzate del gruppo di lavoro: da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1000,00
- Mancato svolgimento del servizio: da un minimo di euro 1000,00 a un massimo di euro 5000,00 fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di rivalersi anche per altre vie e di risolvere anticipatamente il contratto;

L'ammontare delle penali non può comunque superare il 10 per cento dell'ammontare contrattuale; l'Amministrazione si riserva in ogni caso la possibilità di risolvere il contratto.

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione regionale potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente al RUP/Direttore dell'esecuzione via pec o con lettera raccomandata a.r. per la formale sospensione delle attività, ai sensi dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 15 - Cauzione definitiva

Ai fini della stipula del *Contratto*, il *Fornitore* ha prestato una cauzione definitiva a favore della *Regione* rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del *Fornitore* nascenti dall'esecuzione del *Contratto* e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo comunque il risarcimento del maggior danno subito. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Fornitore*, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'Amministrazione e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

La garanzia opera per tutta la durata del *Contratto*, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto *Contratto*. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso il *Fornitore*, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, l'Amministrazione potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'importo iniziale garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna da parte del *Fornitore* all'istituto garante di una comunicazione della *Regione*, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta ultima comunicazione verrà emessa dalla *Regione*.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) *giorni lavorativi* decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

Articolo 16 - Risoluzione

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) qualora siano già state applicate n. ...3.... penali;
- b) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- c) in caso di ritardi superiori a n. 7... giorni;
- d) danno all'immagine di Regione Lombardia;
- e) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- g) violazione del Codice di Comportamento approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016;
- h) violazione degli adempimenti previsti dal successivo articolo 19 in caso di subappalto;

- i) pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti;
- j) mancata presentazione, nel caso di scadenza della certificazione/attestazione presentata in fase di gara e relativa alla sicurezza dei lavoratori, di quella aggiornata nel termine di 30 giorni dalla scadenza, come previsto all'art. 10 che precede

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del *Contratto*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore* ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 17 - Recesso e rinegoziazione

E' facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto di appalto in qualunque momento ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore, da parte del RUP, di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. anticipata via fax la quale dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della data del recesso, in tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguite, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di recesso il fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

In caso di sopravvenuta operatività di convenzione o altra tipologia contrattuale ARIA o CONSIP, più conveniente per l'Amministrazione si potrà procedere ad una rinegoziazione del contratto. Si potrà inoltre procedere alla modifica del contratto anche nel caso in cui il MITE dovesse esprimere diniego alla richiesta deroga per l'immissione di specie alloctone.

Articolo 18 - Responsabilità civile e polizza assicurativa

Con la stipula del *Contratto*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del *Contratto*.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, l'Affidatario dovrà stipulare- se non già in possesso - apposita polizza di assicurazione con primaria Compagnia operante sul mercato assicurativo di riferimento, per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli eventuali danni di qualsiasi natura cagionati a terzi, compresa la stazione appaltante, a garanzia dei rischi connessi all'appalto.

La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del *Contratto* e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto *Contratto*.

L'Amministrazione procederà a visionare, preventivamente alla stipula del contratto, la copia integrale della polizza; il massimale per sinistro della garanzia RCT non dovrà essere inferiore a € **3.500.000,00**.

La Sezione della RC verso i terzi dovrà prevedere, fra le varie estensioni di garanzia, anche la garanzia dei danni da incendio.

Resta comunque ferma la totale responsabilità della ditta appaltatrice riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli eventi causa.

Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.

Articolo 19 - Subappalto

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato. L'Amministrazione Regionale provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltate esclusivamente al soggetto appaltatore al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto è consentito, **previa autorizzazione dell'Amministrazione**, alle seguenti condizioni:

- il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto;
- in sede di offerta devono essere indicati i servizi o le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- l'appaltatore deve inoltrare la specifica richiesta di subappalto al Responsabile Unico del Procedimento, per la successiva autorizzazione, depositando copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'esecuzione delle relative attività unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- alla copia autentica del contratto di cui al precedente punto deve essere allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio.

L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta.

Si precisa, inoltre, che:

- l'esecuzione delle attività subappaltate non può essere oggetto di ulteriore subappalto;
- è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- l'amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti qualora l'appaltatore non trasmetta nel termine di 20 giorni soprariportato le fatture quietanzate del sub-appaltatore;
- prima dell'inizio delle attività il subappaltatore trasmette all'Amministrazione, per il tramite dell'appaltatore, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e, prima di ciascun pagamento, il documento attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti;
- l'appaltatore è, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Regione revocherà l'autorizzazione al subappalto
- è necessaria una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato o qualora siano variati requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che:

- **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni sono assunti dal Fornitore anche nei confronti di eventuali subappaltatori;
- nel contratto di subappalto dovrà essere inserita apposita clausola che prevede il rispetto degli obblighi previsti dal Patto di integrità di cui al precedente articolo 12.

L'appaltatore è comunque tenuto a comunicare, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati, eventuali variazioni a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Articolo 20 – Divieto di cessione del Contratto

Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, il *Contratto*, a pena di nullità della cessione

medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto* ai sensi del precedente Articolo 16.

Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Il *Fornitore* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il *Fornitore*, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il *Fornitore* assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto il *Fornitore* delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del *Contratto*, ai sensi del precedente Articolo 16 recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 22 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e l'Amministrazione, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 23 - INFORMATIVA in tema di protezione e trattamento dei dati personali

Il trattamento dati è disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016.

Il titolare del trattamento dati è la Giunta Regionale nella persona del suo legale rappresentante.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento 679/2016, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

Ai sensi dell'art. 28 del reg. n. 679/2016 il contraente verrà individuato quale responsabile del trattamento dati.

Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto nonché le spese di pubblicazione degli avvisi di gara sui quotidiani ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni in Legge n. 221/2012) e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il *Fornitore* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del *Fornitore*.